

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4184

## PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato **BOCCUZZI**

Introduzione dell’insegnamento dell’educazione alla sicurezza  
del lavoro nelle scuole secondarie di secondo grado

*Presentata il 21 dicembre 2016*

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Le statistiche dell’Ufficio statistico dell’Unione europea (Eurostat) evidenziano che ogni anno nell’Unione 5.580 persone perdono la vita per infortuni sul lavoro e 158.500 in conseguenza di malattie professionali. È una strage continua, dati assolutamente inaccettabili, dovuta anche alle non sufficienti informazione e formazione in materia di sicurezza sul lavoro, oltre che a un numero complesso di cause.

In Italia i dati forniti dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) sottolineano, invece, che dal 2008, anno dell’entrata in vigore del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, all’anno 2012 le denunce di infortunio sono passate da 875.326 a 656.514, con una diminuzione percentuale del 25 per cento, e gli infortuni mortali da 1.120 a 824, con una diminuzione leggermente superiore, ovvero il 26,4

per cento, pur essendo gli stessi ancora attestati su un dato alto.

A questo significativo risultato ha concorso sicuramente la maggiore attenzione del legislatore in materia di sicurezza sul lavoro, concepita come un qualcosa di sistemico, con un proprio organigramma e con un coinvolgimento attivo anche dei lavoratori, l’impianto normativo complessivo — anche sotto l’aspetto sanzionatorio — del decreto legislativo n. 81 del 2008, i vari accordi della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e, ultimo in ordine di esposizione ma non per questo meno importante, il crescente peso dell’informazione, della formazione e dell’addestramento dei lavoratori.

Tale impostazione è, di fatto, confermata anche dalla legge n. 107 del 2015, sia sotto l’aspetto dell’alternanza scuola-lavoro, sia per la disposizione dell’articolo 1, comma 38, che prevede che « Le scuole

secondarie di secondo grado svolgono attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, mediante l'organizzazione di corsi rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro ed effettuati secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ».

Siffatta previsione, però, è insufficiente per « seminare » in modo diffuso la cultura della sicurezza nella scuola secondaria di secondo grado, in quanto lascia alla discrezionalità dei dirigenti scolastici e, soprat-

tutto, alle risorse disponibili, l'attivazione dei corsi previsti, pur essendo la stessa ormai acclarata come competenza trasversale.

Ne consegue la necessità di individuare l'educazione alla sicurezza del lavoro come materia di insegnamento autonomo in tutte le scuole secondarie di secondo grado al fine di fare crescere la cultura di quello che è un diritto/dovere civico, diffondendolo in modo sistematico e non casuale e, comunque, limitato dalle risorse disponibili, sin dalla prima classe delle citate scuole.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

*(Introduzione dell'insegnamento dell'educazione alla sicurezza del lavoro).*

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, adotta i provvedimenti necessari a integrare l'offerta formativa dei curricula scolastici delle scuole secondarie di secondo grado con l'insegnamento dell'educazione alla sicurezza del lavoro, finalizzato alla crescita della cultura della prevenzione, della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

### ART. 2.

*(Linee guida dell'insegnamento dell'educazione alla sicurezza del lavoro).*

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, definisce le linee guida dell'insegnamento dell'educazione alla sicurezza del lavoro.

### ART. 3.

*(Formazione e aggiornamento del personale docente e scolastico).*

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, stabilisce, con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per

lo svolgimento delle attività di aggiornamento dei docenti referenti per l'insegnamento dell'educazione alla sicurezza del lavoro e le competenze minime dei medesimi docenti, nonché le modalità di riconoscimento delle competenze stesse.

ART. 4.

*(Copertura finanziaria).*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

